



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 14/11/2022

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

PRESENTATA DA: TOVO ROBERTO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cittadin Nicoletta

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 717 del 2/04/2015 l'Amministrazione decideva di costituirsi nel ricorso ai sensi dell'art. 409 c.p.c., promosso presso il Tribunale di Rovigo - Sezione Lavoro - da una ex dipendente a tempo determinato;
- il ricorso si concludeva con sentenza n. 269/2015, pubblicata il 22/09/2015 di accoglimento del ricorso così promosso, con il riconoscimento di un risarcimento corrispondente ad una indennità onnicomprensiva pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo e rifusione delle spese legali;
- il Comune proponeva appello incidentale (determinazione dirigenziale n. 1917 del 30/09/2015) presso la Corte di appello di Venezia – Sezione Lavoro – opponendo sia la decadenza dei termini per il ricorso sia le ragioni di merito e di diritto dell'Ente;
- il giudizio di appello si concludeva con la sentenza n. 736/2021 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 07/03/2022 che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto l'appello principale proposto dell'ex dipendente liquidando in 7,5 mensilità della retribuzione globale di fatto la relativa indennità, per l'effetto condannando il Comune di Rovigo al pagamento della medesima nella parte residua rispetto a quella già liquidata nel primo grado (4 mensilità, come detto); rigettava i primi due motivi di appello incidentale proposti dall'Ente accogliendo, tuttavia, il terzo motivo e, determinando così gli accessori “nella maggior somma differenziale tra rivalutazione ed interessi dalla debenza al saldo”. Dichiarava, infine, compensate per ¼ le spese di lite, condannando il Comune alla rifusione in favore dell'appellante del residuo;



COMUNE DI ROVIGO

- all'esito del contenzioso di secondo grado il Comune chiedeva parere legale dell'Avvocato incaricato dall'Ente di proseguire nella difesa nel giudizio di secondo grado (in seguito alle dimissioni del mandato da parte del precedente incaricato - Avv. Ferruccio Lembo) -, in merito all'opportunità di proseguire il contenzioso in Cassazione;
- stante il parere positivo in merito alla prosecuzione, l'Ente ricorreva per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado (determinazione dirigenziale n. 1213 del 15/04/2022).

Richiamata la relazione di accompagnamento allegata alla presente deliberazione (Allegato A), contenente l'indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito e la sussistenza dei requisiti oggettivi per il legittimo riconoscimento del debito;

Considerato che la sentenza di secondo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ed è dunque necessario corrispondere – fatto salvo l'esito del giudizio in Cassazione – le somme liquidate dal Giudice, corrispondenti, come specificato, ad un risarcimento pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza al saldo e rifusione di spese legali parzialmente compensate per un totale di € 20.610,94, comprensivi di € 7.240,15 per spese legali di controparte, come liquidate dal Giudice di secondo grado.

Considerato che:

a. l'art. 191 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

b. con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi previsti dall'art. 194 lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 267/2000 e precisamente, ai sensi della lettera a) in caso di sentenze esecutive;

Ritenuto che, nel caso di specie, si sia in presenza dell'ipotesi prevista dalla citata lettera a) dell'art. 194, trattandosi di somme derivanti a titolo di risarcimento dalla sentenza provvisoriamente esecutiva di secondo grado citata in premessa;

Ritenuto, pertanto, che - sulla scorta di tutto quanto sopra riportato - sia riconoscibile il debito di € 10.412,52 corrispondente ad un risarcimento pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza - 23/02/2015 - al saldo effettivo, pari ad € 2.958,27, cui si aggiungono € 7.240,15 per spese legali di controparte, come liquidate dal Giudice di secondo grado;

Considerato che con il Decreto Sindacale n. 30 del 28/07/2022, è stato conferito alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale del Settore "Risorse finanziarie, Tributi, Risorse umane", per un periodo di tre anni, decorrenti dal 1° agosto 2022;

Visto che il responsabile del presente procedimento amministrativo che ha curato l'istruttoria al fine della presente proposta deliberativa è la Dott.ssa Barbara Alison Tubi, designata con nota prot. n.79233 del 03/11/2022, risulta assente dal servizio alla data odierna, la Dirigente viene inserita come responsabile del procedimento;

Premesso quanto sopra:



COMUNE DI ROVIGO

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi di legge (Allegato B);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, esecutiva, di approvazione del PEG/Piano della Performance 2022-2024 e gli obiettivi in esso contenuti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, esecutiva, di approvazione del PIAO 2022;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: **favorevole**;

Per quanto sopra,

DELIBERA

1. di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 la somma di € 20.610,94 di cui € 10.412,52 corrispondenti ad un risarcimento pari a tre mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma differenziale tra rivalutazione e interessi dalla debenza - 23/02/2015 - al saldo effettivo pari ad € 2.958,27, ed € 7.240,15 per spese legali di controparte, in esecuzione della sentenza n. 736/2021, pubblicata il 7/03/2022 di parziale accoglimento dell'appello promosso da una ex dipendente del Comune di Rovigo così come descritto nella relazione di accompagnamento allegato parte integrante non ostensibile - in ragione delle informazioni giudiziarie in esso contenute - della presente deliberazione;
2. di dare atto che la detta somma sarà corrisposta all'appellante secondo quanto previsto in sentenza;
3. di dare atto che alla spesa di € 20.610,94 viene fatto fronte con le risorse allocate nel bilancio 2022 rispettivamente ai capitoli 030130/1360 per euro 7.240,15, "Rimborso spese legali" ed al capitolo 030180/1840, denominato "Spese per risarcimento danni" per la differenza di euro 13.491,65;
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla sua liquidazione;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, il presente provvedimento all'organo di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;



COMUNE DI ROVIGO

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere al pagamento delle somme succitate.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 14/11/2022

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale